



TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedura n. 81 /2021 R.G.E.

Il Giudice dell'esecuzione,
letta la nota di deposito del Delegato,
visto il parere del creditore procedente e di quello ipotecario,
considerato che non appare opportuno, per la necessità di contenere i costi di esecuzione e per garantire la celerità della stessa procedere ad un ribasso inferiore a quello previsto perché ciò comporterebbe il moltiplicarsi dei tentativi di vendita, con rinnovati costi pubblicitari ad ogni esperimento, fermo che è auspicabile che intervengano offerte e, magari, gara tra gli offerenti, se il prezzo dovesse risultare appetibile;

autorizza l'esperimento di altri tentativi di vendita e comunque sino a che il prezzo - a seguito dell'ultimo ribasso - non sia per ciascun lotto inferiore a 10.000 euro;

autorizza a procedere con ribasso come per legge e

integra il fondo spese – se necessario – per gli adempimenti pubblicitari di 3.000,00 euro, a carico del creditore ipotecario ex art. 2770 c.c.

Se il compendio staggito dovesse risultare invenduto manda il Delegato a ritrasmettere prontamente il fascicolo perché la scrivente possa provvedere, riservando di fissare udienza per valutare complessivamente il valore dei lotti e delle spese anticipate.

Si comunichi.

Vercelli, 23/03/2023.

Il Giudice dell'esecuzione

Annalisa Fanini